



**Bruxelles, 22 maggio 2018
(OR. en)**

**9083/18
ADD 1**

**UD 103
DELECT 85**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	11507/15 UD 166 DELECT 108
n. doc. Comm.:	C(2018) 2794 final ANNEXES 1 to 8
Oggetto:	ALLEGATI del Regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 2794 final ANNEXES 1 to 8.

All.: C(2018) 2794 final ANNEXES 1 to 8



Bruxelles, 16.5.2018
C(2018) 2794 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

del

Regolamento delegato della Commissione

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [14] è sostituita dalla seguente:

"Questa informazione è utilizzata in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 e in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX.";

- (2) al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [15] è sostituita dalla seguente:

"Questa informazione è comunicata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di uso finale.";

- (3) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi, al dato 4/3 (Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente), il primo paragrafo sotto la dicitura "Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:" è sostituito dal seguente:

"La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione o dalla decisione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.";

- (4) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 5 – Identificazione delle merci, al dato 5/9 (Categorie di movimenti di merci esclusi), il paragrafo sotto la dicitura "Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:" è sostituito dal seguente:

"Specificare i movimenti o, utilizzando le prime sei cifre del codice della nomenclatura combinata, le merci escluse dalla semplificazione.";

- (5) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 – Attività e procedure, al dato 7/2 (Tipo di procedure doganali), il paragrafo sotto la dicitura "Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:" è sostituito dal seguente:

"Indicare, utilizzando i pertinenti codici unionali, se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per procedure doganali o per la gestione di strutture di deposito. Se del caso, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.";

- (6) nel titolo IV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato IV/6, nella colonna "Nome del dato", il testo è sostituito dal seguente:

"Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.";

- (7) al titolo IV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il titolo del dato IV/6 è sostituito dal seguente:
- "IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.";
- (8) al titolo V, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato V/1, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:
- "Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.";
- (9) al titolo VI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato VI/2, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:
- "Indicare il periodo medio, calcolato sulla base del precedente periodo di 12 mesi, che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime doganale e l'appuramento di tale regime o, se del caso, tra il collocamento delle merci in custodia temporanea e la conclusione della custodia temporanea. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale deve essere utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea.";
- (10) al titolo XIII, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIII/6, nella colonna "Stato", il riferimento "[1]" è soppresso;
- (11) al titolo XIV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIV/4, nella colonna "Nome del dato", il testo è sostituito dal seguente:
- "Termine di presentazione della dichiarazione complementare";
- (12) al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XIV/2, il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:
- "Domanda*
- Se la domanda riguarda il regime di esportazione o riesportazione, fornire le prove che le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice sono soddisfatte.
- Autorizzazione*
- Se l'autorizzazione riguarda il regime di esportazione o riesportazione, indicare i motivi per cui si dovrebbe applicare un esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice.";
- (13) al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il dato XIV/4 è sostituito dal seguente:
- "XIV/4. **Termine di presentazione della dichiarazione complementare**
- L'autorità doganale che adotta la decisione stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.";

- (14) al titolo XX, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XX/2 il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

"Domanda

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.

Autorizzazione

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia.".

ALLEGATO II

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 1, riga corrispondente al dato 1/6, nella colonna G3, il testo è soppresso;

- (6) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/1, nella colonna D3, il testo è soppresso;
- (7) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/19, nella colonna D3, il testo è soppresso;
- (8) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 8, righe corrispondenti ai dati 8/2 e 8/3, nella colonna H2, il testo è soppresso;
- (9) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, nella tabella relativa al gruppo 8, la riga corrispondente al dato 8/7 "Cancellazione" è soppressa;
- (10) al titolo I, capitolo 3, sezione 2, è aggiunta la seguente nota:

"[51]	Questo dato è utilizzato unicamente nelle dichiarazioni complementari.";
-------	--

- (11) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 1, dato 1/6 "Numero di articolo", i termini "Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, da G3 a G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini:
 "Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:";
- (12) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel Gruppo 2, il dato 2/1 "Dichiarazione semplificata/Documents precedenti" è modificato come segue:
 - (a) prima del titolo "Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:", è inserito il testo seguente:
 "Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:
 Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea.
 Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.";
 - (b) il titolo "Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:" e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:
 "Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
 Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.
 In caso di merci unionali, se applicabile e noto alla persona che presenta il manifesto doganale delle merci, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.
 Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e il manifesto doganale delle merci o la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale, indicare nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione doganale i rispettivi numeri degli articoli, se noti alla persona che presenta il manifesto elettronico.";

- (c) il titolo "Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:" e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

"Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della o delle dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea in conformità all'articolo 145, paragrafo 3, del codice, in relazione alle merci considerate, inserire il riferimento a tale dichiarazione di custodia temporanea.

Se la notifica di presentazione non riguarda tutti gli articoli delle merci contenuti nella dichiarazione precedente, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli articoli attribuiti alle merci in tale dichiarazione precedente.";

- (13) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 2, dato 2/3 "Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi", prima del titolo "Colonne da B1a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:" è inserito il testo seguente:

"Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi, gli importi o i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.";

- (14) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel Gruppo 3, è aggiunto il testo seguente:

"3/45 *N. di identificazione della persona che presta la garanzia*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presta la garanzia, se diversa dal dichiarante.

3/46. *N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che paga il dazio doganale, se diversa dal dichiarante.";

- (15) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel Gruppo 5, è aggiunto il testo seguente:

"5/31 **Data di accettazione**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire la data di accettazione della dichiarazione semplificata o la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.";

- (16) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7, dato 7/1 "Trasbordi", il titolo "Colonna D3 della tabella" e il testo che segue tale titolo sono soppressi;
- (17) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7, nel dato 7/19 "Altri incidenti durante il trasporto", il titolo "Colonna D3 della tabella" e il paragrafo che segue tale titolo sono soppressi;
- (18) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel Gruppo 8, il titolo riguardante il dato 8/7 "Cancellazione" e il testo che segue tale titolo sono soppressi.

ALLEGATO III

L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) nelle note introduttive, al punto 2.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:
"Per "sistema armonizzato" o "SA" si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 27 giugno 2014 ("SA 2017").";
- (2) in tutto il testo dell'allegato, i termini "codice SA 2012" sono sostituiti dai termini "codice SA 2017";
- (3) nella sezione I, capitolo 2, nella tabella, è aggiunta la riga seguente:

"0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione o, nel caso di suini, ovini o caprini, per almeno due mesi prima della macellazione.";
-------	--	--

- (4) nella sezione II, prima del capitolo 14 è inserito il seguente testo:

"CAPITOLO 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

1. Ai fini della regola residuale, per "miscuglio" si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50% del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

"Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	CC
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:	CC
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	CC
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	CC
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	CC
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8	CC
1107	Malto, anche torrefatto	CC
1108	Amidi e fecole; inulina.	CTH
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	CTH";

- (5) nella sezione IV, capitolo 20, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 2009, nella colonna "Designazione delle merci": questa modifica non riguarda la versione italiana;
- (6) nella sezione XI, capitolo 58, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 5804, nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:
 "Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006";
- (7) nella sezione XVI, capitolo 84, il titolo "Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473" e le due frasi seguenti sono sostituiti dai seguenti:
 "Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.";

(8) nella sezione XVI, il capitolo 85 è così modificato:

(a) la voce "Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541 e 8542" e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

"Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.";

(b) nella tabella, dopo la riga relativa al codice SA 2012 ex 8501, sono inserite le righe seguenti:

"ex 8523 59	Circuito integrato su carta a chip con bobina integrata	CTH o assemblaggio di semiconduttori
ex 8525 80	Componente a semiconduttore di acquisizione immagini	CTH o assemblaggio di semiconduttori";

(c) nella tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 8536, nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"Semiconduttori per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V";

(d) nella tabella, la riga relativa al codice SA 2012 ex 8537 10 è soppressa;

(e) nella tabella è aggiunta la seguente riga:

"ex 8548 90	Moduli "smartconnect", compresi un controllore della comunicazione e un controllore sicuro per smart card	CTH o assemblaggio di semiconduttori";
------------------------	---	--

(9) nella sezione XVIII, il capitolo 90 è così modificato:

(a) la voce "Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031" e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

"Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.";

(b) la tabella è sostituita dalla seguente:

"Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9029	Componente a semiconduttore sensibile ai campi magnetici basato su elementi resistivi magnetosensibili, con o senza componente supplementare di condizionamento del segnale	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori".

ALLEGATO IV

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- (1) al titolo I, capitolo 1, note, alla nota [10] la descrizione è sostituita dalla seguente:

"Questa informazione è comunicata soltanto ai fini delle domande seguenti:

 - (a) domande di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di uso finale nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 162;
 - (b) domande di autorizzazione di ammissione temporanea di cui all'articolo 205.";
- (2) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/8 ("Ubicazione delle merci"), il testo della voce "Colonne da 7b a 7d della tabella:" è sostituito dal seguente:

"Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo o dei luoghi in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.";
- (3) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/10 ("Ufficio(i) doganale di vincolo"), il testo è sostituito dal seguente:

"Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo suggeriti, quali definiti all'articolo 1, punto 17.";
- (4) al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/13 ("Ufficio doganale di controllo"), il testo è sostituito dal seguente:

"Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio doganale di controllo competente, quale definito all'articolo 1, punto 36.";
- (5) al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 5 — Identificazione delle merci, nel dato 5/1 "Codice delle merci", il titolo "Colonne da 7c a 7d della tabella" è sostituito dal titolo:

"Colonne da 7b a 7d della tabella:";
- (6) al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 5 — Identificazione delle merci, il dato 5/4 "Valore delle merci" è rettificato come segue:
 - (a) il titolo "Colonne della tabella 8a; 8b e 8d:" è sostituito dal titolo "Colonne da 8a a 8d della tabella:";
 - (b) il titolo "Colonna 8c della tabella:" e il testo che segue tale titolo sono soppressi;
- (7) al titolo XVI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XVI/3 ("Garanzie complementari") il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"- le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all'allegato 61-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;".

ALLEGATO V

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- (1) al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G4, nella colonna "Base giuridica", il testo è sostituito dal seguente:
"Articolo 5, punto 17, e articolo 145 del codice";
- (2) al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G5, nella colonna "Base giuridica", il testo è sostituito dal seguente:
"Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice";
- (3) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 5, riga corrispondente al dato 5/1, nella colonna "Casella n.", il riferimento "S12" è soppresso;
- (4) al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/13, nella colonna "Nome del dato", il testo è sostituito dal seguente:
"Codice del tipo di fornitore del container";
- (5) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi), nei dati 1/1 "Tipo di dichiarazione", 1/2 "Tipo di dichiarazione supplementare", 1/3 "Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale", 1/4 "Formulari", 1/5 "Distinte di carico", 1/9 "Numero totale di articoli", i termini "Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini
"Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:";
- (6) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 3 — Parti, nei dati 3/2 "N. di identificazione dell'esportatore", 3/9 "Destinatario", 3/10 "N. di identificazione del destinatario", 3/11 "Destinatario – Contratto di trasporto di livello master", 3/12 "Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master", 3/13 "Destinatario – Contratto di trasporto di livello house", 3/14 "N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house", 3/15 "Importatore" , 3/16 "N. di identificazione dell'importatore", 3/18 "N. di identificazione del dichiarante", 3/19 "Rappresentante", 3/20 "Identificazione del rappresentante", 3/21 "Codice di qualifica del rappresentante", 3/22 "Titolare del regime di transito", 3/23 "N. di identificazione del titolare del regime di transito": non riguarda la versione italiana;
- (7) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 3 – Parti, nel dato 3/2 "N. di identificazione dell'esportatore", i termini "Colonne da H1 a H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini:
"Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:";
- (8) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 3 – Parti, nel dato 3/17 "Dichiarante", il secondo paragrafo dopo il titolo "Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:" è sostituito dal seguente:
"Se il dichiarante e l'importatore sono la stessa persona, indicare il codice pertinente definito per il dato 2/2 Informazioni supplementari.";

- (9) al titolo 2, Requisiti in materia di dati, Gruppo 3 – Parti, nel dato 3/36 "N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house", il primo paragrafo dopo la dicitura "Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:" è sostituito dal seguente:

"Questa informazione è data in forma di codice EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta il dichiarante dispone di tale codice.";

- (10) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, nel dato 5/1 "Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione", i termini "Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati" sono sostituiti dai termini:

"Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:";

- (11) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel Gruppo 5 — Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, il dato 5/20 "Codici dei paesi di transito delle spedizioni" è sostituito dal seguente:

"5/20 Codici dei paesi di transito delle spedizioni"

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.";

- (12) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 6 – Identificazione delle merci, nei dati 6/15 "Codice delle merci – Codice TARIC", 6/18 "Totale dei colli" e 6/19 "Tipo di merci", i termini "Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:" non riguarda la versione italiana;

- (13) al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel Gruppo 6 — Identificazione delle merci, i dati 6/16 "Codice delle merci — Codici addizionali TARIC" e 6/17 "Codice delle merci — Codici addizionali TARIC nazionali" sono sostituiti dai seguenti:

"6/16. Codice delle merci - Codice/i addizionale/i TARIC"

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice o i codici addizionali TARIC corrispondenti all'articolo in questione.

6/17. Codice delle merci – Codice/i addizionale/i nazionale/i"

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice o i codici addizionali nazionali corrispondenti all'articolo in questione.";

- (14) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/3 "Numero di riferimento del trasporto" è sostituito dal seguente:

"7/3 Numero di riferimento del trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l'operatore della nave o dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di scambio di navi, di code-sharing o di un accordo contrattuale analogo con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.";

- (15) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/7 "Identità del mezzo di trasporto alla partenza" è rettificato come segue:
- (a) i termini "Colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini "Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:";
 - (b) il primo paragrafo sotto il titolo "Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:" è sostituito dal seguente:
"Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati.";
- (16) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/9 "Identità del mezzo di trasporto all'arrivo" i termini "Colonne G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini:
"Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:"
- (17) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il titolo del dato 7/11 "Identificazione del tipo e delle dimensioni del container" è così rettificato: "Tipo e dimensioni del container";
- (18) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/14 "Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera" i termini "Colonne E2, da F1a a F1c, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini:
"Colonne E2, da F1a a F1c, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:";
- (19) al titolo II, Requisiti in materia di dati, Gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/15 "Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera" i termini "Colonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:" sono sostituiti dai termini:
"Colonne F1a, F1b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:".

ALLEGATO VI

Nell'allegato B-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al capitolo I, il modello di elenco degli articoli è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO VII

Nell'allegato B-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al titolo I, il modello di elenco di articoli transito/sicurezza è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO VIII

Nell'allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la tabella di corrispondenza è così modificata:

- (1) al punto 5, nella colonna "Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93", il testo è sostituito dal seguente:
"Autorizzazioni per "dichiarazione semplificata" [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 *octies*, articolo 254, articoli da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93]";
- (2) al punto 6, nella colonna "Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447", il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
"e/o luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 33, del codice";
- (3) al punto 15, nella colonna "Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93", il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
"(articoli da 84 a 90, da 114 a 123 e articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92; articoli da 496 a 523 e da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93)";
- (4) al punto 16, nella colonna "Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93", il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
"Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 496 a 523, da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93)".